

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 17 del 03 aprile 2009**

INDICE

FINALITA'	Art. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	Art. 2
ESCLUSIONI	Art. 3
ESENZIONI	Art. 4
DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE – AGEVOLAZIONI	Art. 5
BASE IMPONIBILE	Art. 6
SOGGETTO ATTIVO	Art. 7
SOGGETTI PASSIVI	Art. 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO	Art. 9
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	Art. 10
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	Art. 11
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE	Art. 12
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	Art. 13
DECORRENZA	Art. 14
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	Art. 15
VERSAMENTI	Art. 16
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	Art. 17
DICHIARAZIONE	Art. 18
COMUNICAZIONE E VERIFICHE	Art. 19
SANZIONI E RAVVEDIMENTO	Art. 20
RAVVEDIMENTO LUNGO	Art. 21
RISCOSSIONE COATTIVA	Art. 22
RIMBORSI	Art. 23
CONTENZIOSO	Art. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE	Art. 25
RINVIO	Art. 26
ENTRATA IN VIGORE	Art. 27

ART. 1

FINALITA'

1 - Il presente Regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed ha lo scopo di:

- a - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d - definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

2 - In ogni fase di gestione del tributo trovano altresì applicazione i principi generali espressi dalla Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

ART. 3

ESCLUSIONI

1 - In via generale, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili e i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n.984.

ART. 4

ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b - gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- e - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- f - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
- g - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;
- i - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a,

della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

l - i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n.984;

m - i fabbricati rurali residenziali se adibiti ad abitazione di coltivatori diretti eo imprenditori agricoli a titolo principale – ancora dediti all'agricoltura o già in pensione e ricorrano, inoltre, le seguenti condizioni:

- il terreno agricolo ha una superficie di almeno un ettaro, o di almeno 3.000 mq. se adibito a colture intensive (serre, funghicoltura), o situato in comuni montani;
- il volume d'affari dell'attività agricola è uguale almeno a un quarto se trattasi di terreni in comuni montani;
- se il soggetto è esente dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA.

Si considera rurale, e non è soggetto al tributo, anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Nel caso in cui l'unità sia utilizzata congiuntamente da più titolari, l'esclusione dall'imposizione spetta alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 9, comma 5, dal DL 30 dicembre 1993, n.557.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE – AGEVOLAZIONI

1 - Le aliquote sono determinate con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera n.73 del 30.10.1997, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2 - Le aliquote sono approvate entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro la data di approvazione del Bilancio Comunale di previsione.

3 - Coloro che installeranno sistemi solari termici aventi capacità di almeno 300 litri, fotovoltaici di capacità almeno 3 Kw o altre tipologie di fonti rinnovabili possono usufruire di un'aliquota agevolata pari al 50% di quella determinata al punto 1, così articolata : un massimo di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili ;

4 - Per usufruire di qualunque aliquota ridotta, pena decadenza, il contribuente presenta idonea istanza con allegata autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, nel rispetto dei termini di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1 - Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 34 per la categoria C/1
- 50 per il gruppo D e la categoria A/10
- 100 per i gruppi A - C, escluse le categorie C/1 - A/10
- 140 per il gruppo B

2 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, come risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi

della normativa vigente.

3 - Per gli immobili di interesse storico od artistico di qualunque gruppo catastale, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile e decorre dalla data di presentazione del relativo decreto.

4 - Per le aree fabbricabili e gli immobili non ancora censiti in catasto anche se incompleti, la base imponibile è costituita dal valore alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, calcolata con i criteri di cui ai successivi articoli 12 e 13.

ART. 7 SOGGETTO ATTIVO

1 - Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2 - La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 51% della superficie dell'immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART. 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 - Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3 - Il fabbricato è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero se antecedente, dalla data in cui è utilizzabile. Per quelli non ancora utilizzabili si fa riferimento al comma 4 dell'art.6 del presente regolamento.

ART. 10
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - L'unità immobiliare, non censita nella categoria catastale A1 – A8 – e A9, adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica; su questa si applica la detrazione prevista fino alla concorrenza del suo ammontare determinata ai sensi dell'art.5.. Per la unità immobiliare censita, in una delle categorie catastali A1 – A8 – A9, adibita ad abitazione principale, in cui il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8 comma 2 del D.Lgs.504/92

2 - Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione..

Per pertinenza si intende l'autorimessa o box auto, la cantina o la soffitta, ecc. (categorie catastali C2-C6-C7), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3 - Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito fra parenti in linea retta fino al terzo grado che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica. L'agevolazione si realizza con presentazione di istanza con allegata autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. La variazione ha effetto dall'anno successivo a quella di comunicazione;

b) le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea collaterale di secondo grado limitato a parentela tra fratelli e sorelle, art.59, comma 1, lettera e, del D.Lgs 446/97 che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica. L'agevolazione si realizza con presentazione di istanza con allegata autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. La variazione ha effetto dall'anno successivo a quella di comunicazione;

c) le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'art.8 comma 2, del D.Lgs. 504/92;

f) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

g) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti del nucleo familiare del contribuente;

h) unità immobiliari possedute dal coniuge legalmente separato, proprietario e non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non posseda altri immobili destinati ad abitazione principale situati nello stesso comune di ubicazione della casa coniugale.

4 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5 - Il diritto alla sola aliquota agevolata può essere esteso alle abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo quanto deliberato in sede di approvazione

delle aliquote, purché utilizzate come abitazione principale.

6 - due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime, in seguito a regolare pratica edilizia. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

ART. 11

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.

2 - Per l'applicazione della riduzione, la caratteristica di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, è comunicata con istanza con allegata autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'ufficio tecnico comunale che ne accerta i requisiti; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dall'anno della richiesta, nel rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dietro presentazione di perizia tecnica a carico del richiedente.

3 - Con le stesse modalità, il contribuente comunica la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

ART. 12

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE E DI FABBRICATO

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal P.R.G. vigente .

2 - E' considerata, altresì, area edificabile, quella sulla quale già insiste un fabbricato in corso di demolizione e quella risultante dalla esecuzione sui fabbricati di interventi di recupero a norma dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

3 - immobile qualunque struttura, anche se incompleta, sorta su un'area fabbricabile.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI E DEI FABBRICATI

1 - I valori delle aree fabbricabili e dei fabbricati sono quelli determinati annualmente dall'U.T.C., contestualmente all'approvazione delle aliquote, sulla base di un parametro rapportato al valore del mc edificato-edificabile, dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso prevista nel P.R.G.

2 - I valori indicati dall'U.T.C. di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

ART. 14

DECORRENZA

1 - Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.

2 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

ART. 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno che tale è definito nel P.R.G. vigente comunale e non necessariamente adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali.

ART. 16

VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - Il versamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure:

- prima rata entro il 16 del mese di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;
- seconda rata entro il 16 del mese di Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.

3 - L'imposta viene corrisposta mediante versamento diretto alla SERIT SICILIA SPA Agente per la riscossione per la Provincia di Agrigento Piazza Metello n.28 con apposito c/c postale n.304923 intestato al predetto Agente o altra forma prevista dalla normativa.

4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale prelevata sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intero importo dell'immobile condiviso.

6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia possibile il recupero della somma stessa.

7 - Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a €0,49 o per eccesso se è superiore.

8 - Per quanto non previsto in termini di versamenti, rimborsi e compensazioni si applica quanto

previsto dalle disposizioni di legge in materia.

ART. 17 **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1 – Al fine di incentivare l'attività dell'ufficio ICI, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, che partecipa alla realizzazione, in rapporto sia ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero alla realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo, sia all'entità dell'evasione recuperata;

2 – Le modalità di ripartizione tra i dipendenti interessati e di liquidazione a loro favore degli importi di cui al comma precedente, sono stabiliti con il contratto collettivo decentrato integrativo.

ART.18 **DICHIARAZIONE**

1 - Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata entro il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale.

ART. 19 **COMUNICAZIONI E VERIFICHE**

1 - Il contribuente, pena decadenza, deve comunicare al Comune l'eventuale diritto alla riduzione di imposta intervenuto nel corso dell'anno, nel rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La comunicazione ha la funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato il predetto diritto o diverso ammontare dell'imposta.

2 - Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

3 - Il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale:
- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "*Avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento ICI*", con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta e dei relativi interessi.

4 - Sull'ammontare dell'imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi del D.Lgs. n. 471/97.

5 - L'avviso deve essere notificato come per legge.

6 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, cui è

attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, le eventuali comunicazioni devono essere presentate dall'amministratore del condominio.

7 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili, se non prescritti.

8 - Le dichiarazioni prodotte dai contribuenti possono essere assoggettate a verifiche secondo le disposizioni di legge.

ART.20 SANZIONI E RAVVEDIMENTO

1 - La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi dell'imposta è contenuta nel D.Lgs. n.504/92 nella legge n. 296 del 29.12.2006 e nei Decreti Legislativi nn. 471, 472, e 473 del 18.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

A titolo semplificativo si indicano le sanzioni ed interessi applicabili dalla normativa vigente negli atti d'accertamento:

a) per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato;

b) per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00;

c) se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta;

d) se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele;

e) le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

f) l'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

g) sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale *pro tempore* vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 21 RAVVEDIMENTO "LUNGO"

1-La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano

avuto formale conoscenza, ad un quinto della sanzione amministrativa del 30% prevista dalla legge, nei casi di omesso, parziale, tardivo pagamento del tributo;

2 - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3 – La presente agevolazione è in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento sino al 30 giugno 2010

ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo, tenuto conto degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.

2 - Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

ART. 23 RIMBORSI

1 - Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 24 CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 – Al funzionario al quale sono attribuite le funzioni dirigenziali dell'area finanziaria da parte del Sindaco, appartengono i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 26 RINVIO

1 - Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e tutte le successive modificazioni inerenti all'Imposta Comunale sugli Immobili.

2 – Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

1 – Le norme del presente regolamento in quanto deliberate entro il termine di approvazione del bilancio comunale entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

2 - Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

3 - Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la Fiscalità locale.